



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del 29-07-2019

**Oggetto: GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SITO IN LOC. PIAN DI GIOVE.
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 18:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione Ordinaria.

Baroni Mario	P	MICHELI EMANUELE	P
CUCCULELLI SAMUELE	P	FRANCIA LUANA	A
BRAGHETTI ROBERTO	P	Barboni Fabio	A
FERIOLI ANSOVINO	P	REVERSI GIUSEPPE	A
ANTONELLI STEFANO	P	CARNEVALI BARBARA	A
BENTIVOGLIO SERGIO	P		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig Mario Baroni nella sua qualità di .

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE GIULIANA APPIGNANESI.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

ANSOVINO FERIOLI

STEFANO ANTONELLI

EMANUELE MICHELI

La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L. 27.12.2002 n. 289, e in particolare l'art. 90 (*Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica*), il quale stabilisce che:

24. *L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.*

25. *Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.*

26. *Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti;*

VISTA la L.R. Marche 02.04.2012 n. 5 (*Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero*. Pubblicata nel B.U.R. Marche 12 aprile 2012 n. 35, in vigore dall'01.01.13) e, in particolare, gli artt. 3, 18 e 19, i quali dispongono:

- **Art. 3** *Funzioni degli Enti locali.*

...

2. *I Comuni, singoli o associati, nel rispetto delle norme regionali, statali ed europee, nonché degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dalla programmazione regionale, esercitano in particolare le seguenti funzioni:*

- a) *svolgimento di attività promozionali concernenti la pratica sportiva;*
- b) *elaborazione dei progetti riguardanti l'impiantistica sportiva, privilegiando la riqualificazione, l'adeguamento e la messa a norma del patrimonio sportivo esistente;*
- c) *completamento, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e superamento delle barriere architettoniche, nonché realizzazione degli impianti sportivi e degli spazi sportivi;*
- d) *promozione dello sport per i diversamente abili e dello sport per tutti;*
- e) *realizzazione di progetti per l'attività motoria nelle scuole, a partire dalle scuole primarie;*
- f) *gestione degli impianti sportivi pubblici, secondo quanto previsto dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), e dal Capo VII della presente legge;*
- g) *utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte di soggetti sportivi in orario extrascolastico;*
- h) *realizzazione e sostegno di manifestazioni e iniziative legate al mondo dello sport, compresi convegni, seminari, corsi e pubblicazioni;*
- i) *ricognizione e censimento degli spazi e degli impianti sportivi e relativo aggiornamento.*

- **Art. 18** *Affidamento.*

1. *Il presente Capo disciplina le modalità di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, in attuazione dell'articolo 90, comma 25, della legge 289/2002.*

2. *Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Capo gli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali, intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico.*

3. *L'uso degli impianti sportivi deve essere improntato alla massima fruibilità per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato.*

- **Art. 19** *Modalità.*

1. I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati tra coloro che presentano idonei requisiti, in base a procedure di evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente.
2. La gestione degli impianti sportivi è affidata, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali.
3. Gli enti territoriali provvedono a stipulare con i soggetti affidatari convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso degli impianti sportivi, nel rispetto delle finalità del presente Capo.
4. L'uso dell'impianto sportivo è garantito anche a società e associazioni sportive non affidatarie.
5. Nel regolamento di cui all'articolo 24 sono definiti i criteri, le modalità e i requisiti minimi per la partecipazione ai bandi per l'affidamento degli impianti sportivi.
6. Sono escluse dalla partecipazione ai bandi di cui al comma 1 le società e le associazioni sportive che, pur avendone l'obbligo, non hanno adeguato i loro regolamenti alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

VISTO l'art. 42 del T.U. Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

DATO ATTO che occorre procedere al rinnovo della gestione della struttura sportiva comunale del campo di calcio sito in loc. Pian di Giove con gli annessi spogliatoi;

CONSIDERATO che, a seguito dell'emanazione del Regolamento regionale (7 agosto 2013, n. 4, entrato in vigore ad ottobre 2013), che completa e stabilizza la disciplina di riferimento, è necessario, emanare indirizzi stabili e uniformi per la gestione futura di detto impianto:

SEGNALATO in particolare che la sopravvenuta normativa regolamentare completa la disciplina già prevista dalla L.R. 5/2012, per i seguenti profili generali:

- 1) introduce una normativa tecnica di dettaglio con riguardo alle caratteristiche minime degli impianti, che dovrà essere valutata dai competenti uffici del Comune, per ciascun impianto, prima del loro eventuale affidamento;
- 2) anche se qui non direttamente rilevante, introduce, con riguardo alla medesima normativa tecnica, penetranti compiti di vigilanza del Comune anche sugli impianti privati;
- 3) introduce prescrizioni tecniche e di gestione degli impianti che invece direttamente coinvolgono il tema degli affidamenti degli impianti comunali a soggetti esterni, in quanto i relativi adempimenti vanno ad integrare gli obblighi eventualmente a carico del soggetto esterno affidatario degli stessi;
- 4) dopo aver sostanzialmente richiamato, all'art. 15, i principi inerenti le procedure di selezione, ai fini degli affidamenti degli impianti a soggetti esterni al Comune, già contenuti nella LR 5-12, all'art. 16, con formulazione peraltro non chiarissima, si individuano ulteriori regole minime per gli affidamenti medesimi, come segue:

4.1. oltre a doversi provvedere (di regola) all'affidamento mediante procedura pubblica, aperta a tutti i soggetti interessati e, in particolare alle società/associazioni dilettantistiche, la norma individua quale criterio di aggiudicazione sostanzialmente quello della c.d. offerta economicamente più vantaggiosa (vedi in particolare art. 16 commi 3 e 4);

4.2. si fissano i "requisiti" da richiedere ai partecipanti (comma 1), anche in elementi di valutazione dell'offerta tecnica, per la quale si individua un peso non inferiore al 70% della valutazione complessiva (argomentando dal comma 4);

4.3 si consente al Comune di individuare ulteriori elementi di valutazione, relativi ai contenuti economici dell'offerta, per i quali tuttavia si prevede un'incidenza massima, ai fini dell'aggiudicazione, non superiore al 30% del totale dei punti complessivamente assegnabili (sempre comma 4);

CONSIDERATO che, nel quadro delle disposizioni sopra riportate, occorre provvedere a fornire indirizzi ai settori competenti, per quanto concerne in particolare la gestione dell'impianto sportivo comunale di calcio;

RILEVATO che in assenza ormai di risorse interne, soprattutto di personale, da destinare specificamente alla minuta gestione degli impianti, da tempo il Comune, come molti altri enti locali, affida ad associazioni sportive dilettantistiche la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale; le associazioni coniugano infatti la propria attività di promozione della specifica disciplina sportiva, a vantaggio in generale della collettività, nonché le competenze tecniche acquisite al riguardo, con una gestione per esse più funzionale degli impianti, a cui comunque, per legge, si deve accompagnare la piena accessibilità degli stessi anche da parte delle associazioni e dei singoli cittadini non concessionari, seppure in modo coordinato e programmato;

CONSIDERATO altresì:

- che quanto sopra si converte, da un lato, nel necessario coinvolgimento delle realtà sportive locali, in ossequio ai principi sopra ricordati, ma anche in un risparmio di risorse per il Comune, che riserva a sé i soli ruoli di programmazione, mantenimento delle strutture, vigilanza e compartecipazione economica residuale;

- che, fermo il quadro sopra delineato e già in atto da tempo, le nuove norme regionali, oltre alle regole per lo svolgimento della procedura di selezione per l'individuazione di soggetti esterni, individua analiticamente, ai fini della gestione degli impianti, nuove figure e rilevanti nuovi compiti a carico del "titolare" dell'impianto che, in base all'art. 10 del nuovo regolamento regionale è individuabile nel "proprietario o detentore a qualsiasi titolo dell'impianto" medesimo; le nuove figure e compiti sono individuati principalmente all'art. 10 e al successivo art. 11 del predetto regolamento;

PRESO ATTO di quanto stabilito dall'art. 16 comma 1 lett. b) della L.R. 5/2012 che stabilisce "...sono esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento: ...b) gli impianti ove è svolta attività sportiva da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni o agli enti di promozione sportiva, tenute ad esercitare la loro attività nel rispetto degli statuti o delle norme degli enti a cui sono affiliate.."

RITENUTO quindi che:

- sia in tal modo rafforzata la necessità per il Comune di affidarsi a soggetti "specializzati", quali le società/associazioni sportive, essendo allo stato improponibile l'individuazione diretta da parte del Comune delle figure predette per tutti gli impianti di pertinenza;

- vada approvato lo schema di convenzione, con le regole inerenti l'esercizio di tutti i predetti impianti, che tenga conto e si adegui alle novità introdotte dal regolamento regionale;

RITENUTO che debbano essere individuati i seguenti indirizzi:

1) salvo l'imprescindibilità per ragioni tecniche, normative o economiche della gestione diretta, affidamento degli impianti sportivi di proprietà comunale mediante concessione, nel perseguimento degli obiettivi sopra indicati, in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali;

- 2) al detto fine, svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica, adeguatamente pubblicizzata;
- 3) qualora la procedura ad evidenza pubblica dovesse andare deserta, l'affidamento potrà avvenire anche mediante gara informale tra operatori previamente individuati, anche non appartenenti alle categorie di cui al precedente punto 1, o mediante affidamento diretto, qualora non vi siano altri soggetti idonei o interessati;
- 4) in tutti i predetti casi, ai partecipanti alle procedure di selezione dovranno essere richiesti i requisiti minimi previsti dalla vigente normativa e, in particolare, i requisiti statuari previsti dall'art. 90 L. 27.12.2002 n. 289, nonché i requisiti di esperienza e capacità tecnica necessari per la gestione dell'impianto, in base a quanto previsto dal Reg. regionale n. 4/2013;
- 5) ai fini dell'aggiudicazione della concessione si applicano i criteri previsti dall'art. 16 del Regolamento regionale n. 4/2013 e s.m.i.; per quanto riguarda gli *“ulteriori elementi di valutazione rispetto a quelli indicati al comma 1”*, richiamati al comma 2 della predetta norma, che possono fare *“riferimento all'economicità di gestione e alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate”*, si dovrà tener conto dell'eventuale contributo di gestione, riconosciuto alla concessionaria al fine di garantire l'equilibrio finanziario della gestione, come individuato sulla base di una analisi dei costi e ricavi potenziali della gestione, elaborata dagli uffici dell'ente, sul quale poi richiedere offerte di ribasso ai soggetti interessati; il bando potrà altresì prevedere ulteriori elementi quantitativo-economici, a seconda delle peculiarità degli impianti, ma nel limite del 30% dei punteggi assegnabili all'offerta complessiva;
- 6) la gestione deve essere regolata da apposita convenzione tra Comune e affidatario, nella quale sia in particolare stabilito:
- l'oggetto dell'affidamento, gli scopi e gli usi consentiti, nonché gli obblighi, oneri e diritti a carico e a favore della concessionaria, tra i quali la regolamentazione delle specifiche figure e degli specifici compiti individuati dal nuovo Regolamento regionale n.4/2013 e s.m.i.;
 - la durata della concessione: pari di regola ad anni cinque, con decorrenza iniziale tendenzialmente coincidente con l'inizio della stagione sportiva e termine finale coincidente con la fine della stagione medesima;
 - l'eventuale contributo di gestione da riconoscere alla concessionaria, al fine di garantire l'equilibrio finanziario della gestione medesima, come risultante dall'offerta di ribasso dell'affidataria;
 - il sistema di programmazione delle attività, in raccordo con gli uffici comunali;
 - gli obblighi di rendicontazione, relazione periodica sull'andamento della gestione e i controlli ad opera del Comune;
 - le penali per mancato adempimento degli obblighi gravanti sulla concessionaria, nonché le cause di decadenza e revoca della concessione e di risoluzione della convenzione;
 - che l'uso degli impianti sportivi comunali è di regola aperto a tutti i cittadini e, a tal fine, deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive, in relazione alle caratteristiche tecniche dell'impianto, alla programmazione obbligatoria delle attività concordate tra Comune e gestore e nel rispetto delle tariffe stabilite dal competente organo comunale;
 - che l'uso dell'impianto sportivo comunale, nell'ambito e coerentemente con la detta programmazione, deve essere parimenti garantito alla cittadinanza, anche per finalità ricreative e sociali, anche connesse alla promozione turistica, per attività di iniziativa del Comune, di enti, società o associazioni aventi le dette finalità;
 - che l'uso dell'impianto sportivo comunale deve essere improntato alla massima sicurezza nello svolgimento delle varie attività, dovendo in ogni caso il gestore porre in essere ogni misura idonea a garantire l'integrità degli impianti e delle attrezzature ivi custodite, nonché la sicurezza delle persone che praticano ovvero assistono alle attività svolte nei medesimi

impianti, elaborando un Documento di valutazione dei rischi ed osservando le altre regole previste dall'art. 10 del Reg. reg. n. 4/2013;
- che resti a carico dell'affidataria la manutenzione ordinaria dell' impianto;

VISTI quindi gli schemi di convenzione elaborati dal Settore "B" dell'ente, nel rispetto dei principi sopra indicati, e ritenuto di poter approvare lo stesso;

Per i motivi esposti in narrativa;

Con votazione espressa in forma palese, che dà il seguente risultato proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori:

consiglieri presenti n. 7

votanti n. 7

astenuti n. 0

voti favorevoli n. 7

contrari n. 0

DELIBERA

1) di approvare il presente atto di indirizzo per l'affidamento della gestione dell' impianto sportivo comunale campo di calcio sito in Via Le Piane loc. Pian di Giove con gli annessi spogliatoi sulla base dei principi, obiettivi e condizioni in premessa indicati, da intendersi qui integralmente richiamati, conformi alla superiore normativa nazionale e regionale;

2) di approvare al suddetto fine la relativa convenzione, rispondente ai principi sopra richiamati e allegata alla presente deliberazione;

3) il responsabile del competente settore dell'ente è comunque espressamente autorizzato, motivando nel relativo atto di affidamento e senza necessità di deliberazione integrativa del Consiglio comunale, ad apportare, nel rispetto dell'impostazione generale di cui sopra, le aggiunte o modificazioni di dettaglio alla convenzione, e quindi al bando di affidamento o lettera di invito ad offrire, strettamente necessarie:

- ad adeguare i detti elaborati alle sopravvenienze normative, per aspetti particolari;

- a tener conto delle esigenze dell'affidamento e delle peculiari caratteristiche del singolo impianto sportivo da affidare.

4) di stabilire che nelle more dell'espletamento di tutte le procedure per il nuovo affidamento della gestione e al fine di garantire l'espletamento del campionato per la stagione 2019/2020 la gestione venga affidata sulla base del nuovo schema di convenzione, in continuità con gli anni passati, all'Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. Muccia.

DELIBERA INOLTRE,

In considerazione dell'urgenza che riveste l'espletamento degli adempimenti burocratico-amministrativi in questione,

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI MUCCIA
(PROVINCIA DI MACERATA)

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ORDINARIA

DEL CAMPO DI CALCIO SITO IN VIA LE PIANE LOC. VAL DI GIOVE

REP. N.

L'anno duemiladiciannove, il giorno....., del mese di, nella residenza comunale,

tra

il Comune di Muccia con sede rappresentato dal Responsabile del Settore Urbanistica – Mario Baroni nato a Muccia il 18/05/1948 e ivi residente in Via Varano n. 26 ;

e

l'Associazione A. S. D. Muccia con sede a Muccia, P.zza Barilatti n.4, Partita IVA 01427230436, rappresentata dal signor Formaggi Luigi, Presidente pro-tempore, nato a Pieve Torina il 21/01/1957 e residente a Muccia, Contrada Varano n.10.

Premesso

- che con deliberazione consiliare n. ... del si stabiliva di approvare l'atto di indirizzo per l'affidamento della gestione di tutti gli impianti sportivi, determinando i principi, gli obiettivi e le condizioni, approvando il presente schema di convenzione;
- che con determinazione del Responsabile del Settore si approvava l'avviso l'affidamento della gestione di che trattasi;
- che con determinazione del Settore si determinava all'affidamento della gestione a seguito dell'espletamento di gara pubblica;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

Il Comune, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. dele della determinazione del Responsabile del Settore n. del....., concede all'Associazione A. S. D. Muccia l'uso del campo sportivo comunale sito in Via le Piane Loc. Val di Giove, con

incarico della custodia e della gestione ordinaria degli stessi, consistente precisamente nelle seguenti attività:

- a) manutenzione ordinaria interna di tutta la struttura;
- b) pulizia e igiene dei locali compresi quelli igienici;
- c) tosatura e inaffiatura;
- e) custodia e manutenzione ordinaria di tutta l'attrezzatura in dotazione, come mezzi meccanici, elettrici, tecnici, docce, WC, ecc.

L'Associazione dovrà garantire l'utilizzo del campo sportivo alle altre Associazioni Sportive presenti ed operanti nel territorio comunale per le necessità occasionali relative alle attività agonistiche svolte dalle stesse, in base ad un calendario prestabilito con le associazioni medesime. Resteranno a carico dell'Associazione tutti gli oneri relativi alla pulizia dei locali in occasione di ciascun utilizzo, durante il quale dovrà essere garantita la presenza di personale.

L'Associazione è responsabile del buon uso dell'impianto di illuminazione del campo nonché del riscaldamento degli spogliatoi e dell'uso delle docce.

L'Associazione è altresì responsabile per danni che si dovessero verificare agli impianti, ivi compresi gli spogliatoi, ad opera di qualsiasi soggetto, durante gli allenamenti e le partite dell'Associazione medesima o di squadre non iscritte a regolari campionati di calcio. A tal fine, il presidente dell'associazione, firmatario della presente convenzione, risponde solidalmente anche in proprio.

ART. 2

L'Associazione A.S.D. Muccia, in qualità di gestore delle strutture sopra indicate, corrisponde al Comune, per l'utilizzo degli impianti, un canone annuo di euro 200 oltre IVA. Il Comune, per quanto previsto nel precedente articolo, riconosce a sua volta all'Associazione a titolo di rimborso per il servizio concordato e l'ordinaria manutenzione degli impianti la somma annua di euro 300,00 per ciascun campionato di calcio corrispondente alle prestazioni specificate e il pagamento a proprio carico delle spese per illuminazione, metano e acqua.

La liquidazione del canone da parte dell'associazione e del contributo di gestione da parte del Comune avverrà entro il 31 dicembre.

ART. 3

All'associazione sopra individuata viene concesso l'uso del campo sportivo per tutte le necessità relative alle diverse attività agonistiche, regolarmente riconosciute ed approvate

dalla FIGC e CSI, comprese le gare amichevoli e gli allenamenti, sulla base di un calendario prestabilito.

ART. 4

L'importo del contributo concesso all'Associazione A. S. D. Muccia per l'attività di gestione ordinaria degli impianti, non è comprensivo degli interventi di manutenzione straordinaria segnalati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Sono invece a carico dell'Associazione tutti gli oneri di ordinaria manutenzione quali: taglio erba del terreno di gioco, innaffiatura del tappeto erboso, segnatura del campo con relativo materiale necessario, pulizia, dopo ogni uso, di tutto l'impianto e degli accessori utilizzati, riparazione degli infissi (maniglie, serrature, cerniere, sostituzione vetri, ecc.); riprese di tinteggiatura e di verniciatura, cambio delle lampade (escluse quelle per l'illuminazione del campo di gioco) prese ed interruttori, riparazione e/o sostituzione di rubinetterie, riparazione di attrezzature ed arredi e, comunque, quanto altro necessario al mantenimento degli impianti, locali ed attrezzature in condizioni normali di efficienza.

ART. 5

Con la sottoscrizione della presente convenzione l'Associazione A. S. D. Muccia si impegna a mettere a disposizione delle altre associazioni sportive sul territorio gli impianti e le attrezzature, per lo svolgimento, compatibilmente con la programmazione della propria attività agonistica, dell'attività promozionale giovanile. Qualora altre associazioni sportive esistenti al di fuori del territorio comunale chiedano l'utilizzo dell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, l'accoglimento dell'istanza dovrà essere concordato preventivamente con l'amministrazione comunale.

ART. 6

Il Comune si riserva la possibilità di usufruire gratuitamente degli impianti per scopi promozionali o per le scuole, compatibilmente alle esigenze dell'Associazione o di altre squadre, cui tali richieste verranno sottoposte.

ART. 7

Per il periodo di validità della presente convenzione, per motivi tecnici relativi al manto erboso, l'utilizzo del campo di calcio potrà essere effettuato sia per le partite di

campionato che per gli allenamenti, salvo in casi particolari e sempre che il campo sia in condizioni di agibilità.

Qualora tale prescrizione non venisse rispettata l'ammontare della spesa per danni relativi, su quantificazione dell'U. T. C., verrà addebitata all'Associazione.

ART. 8

La durata della presente convenzione è determinata in anni CINQUE dal al

ART. 9

Con la presente convenzione si esclude assolutamente la possibilità che si possano determinare rapporti diretti ed indiretti con gli eventuali operatori che le associazioni firmatarie utilizzeranno nei lavori di custodia, manutenzione ed ogni altra attività autorizzata che si svolgerà all'interno della struttura, restando a carico di esse solo ogni onere inerente la gestione.

ART. 10

Nessuna responsabilità potrà ascriversi al Comune di Muccia in ordine alla gestione economica, amministrativa e contabile del Concessionario, il quale se ne farà completo carico, sia relativamente all'aspetto amministrativo e contabile, sia per gli aspetti fiscali.

Per quanto riguarda eventuali incidenti, infortuni durante l'utilizzo delle strutture e responsabilità civile verso terzi, il Concessionario dovrà provvedervi con proprie polizze assicurative da presentare all'atto della sottoscrizione della convenzione, sollevando, di fatto, il Comune di Muccia da ogni e qualsiasi responsabilità.

ART. 11

Il Concessionario dovrà osservare e saranno responsabili dell'osservanza di tutte le norme e regolamenti vigenti in materia di igiene, sanità e sorveglianza, sicurezza e funzionamento degli impianti del tipo di quelli per cui è stipulata la presente convenzione, come dovrà munirsi di ogni e qualsiasi autorizzazione, nulla osta, concessione e quanto altro necessario per l'apertura e funzionamento degli stessi nel pieno rispetto delle leggi in vigore.

ART. 12

La presente convenzione potrà essere revocata in qualunque momento per accertata inidoneità ad esercitare l'uso in concessione dei campi sportivi in questione, con preavviso di

tre mesi, a seguito di rapporto da parte dell'U. T. C.. Qualora siano necessari interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto sportivo che non consentano l'uso temporaneo dello stesso, l'Amministrazione comunale darà comunicazione all'Associazione sportiva concessionaria con un preavviso di almeno 90 giorni.

ART. 13

Le parti convengono che in seno al Consiglio Direttivo delle associazioni, a solo titolo consultivo, sia consentita la presenza del delegato allo sport del Comune, a maggior garanzia di una buona gestione della cosa pubblica.

ART. 14

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile.

IL RESPONSABILE SETTORE

Mario Baroni

IL PRESIDENTE A. S. D.

**Pareri ex art. 49 e 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive
variazioni**

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto e attesta la copertura finanziaria.

Muccia, 29-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to (Mario Baroni)

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.

IL PRESIDENTE
F.to Mario Baroni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIANA APPIGNANESI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 02-08-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE
F.to SILVANO SECCACINI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-07-2019 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIANA APPIGNANESI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Muccia, 02-08-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(GIULIANA APPIGNANESI)